SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Santi Cosma e Damiano (Latina);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Talani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 aprile 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 aprile 2017, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Talani, in servizio presso la Prefettura di Latina.

Roma, 28 aprile 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A03609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerro Maggiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cerro Maggiore (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerro Maggiore (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Pavone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerro Maggiore (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente al segretario generale dell'ente, dalla metà più uno dei consiglieri nel corso della seduta consiliare dell'11 aprile 2017 e protocollate il giorno successivo 12 aprile 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 aprile 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerro Maggiore (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Pavone, in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 28 aprile 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A03610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2017.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del precedente comma 219 del medesimo art. 1, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia italiana del farmaco può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica come determinata dal comma 1 del medesimo art. 9-*duodecies*;

Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 6 del 3 febbraio 2016 e n. 12 dell'8 aprile 2016, recanti la nuova dotazione organica dell'Agenzia, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 dal Ministro della salute, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché la deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 36 del 7 luglio 2016, recante la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, approvata ai sensi dell'art. 22, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2004;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'art. 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art. 1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, secondo cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: *a)* dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzati-

ve adeguatamente motivate; *b)* dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Visto l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, secondo cui le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quello non amministrativo degli enti di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento;

Considerato lo stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, nonché tenuto conto della necessità delle professionalità richieste per le esigenze delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi e le priorità di Governo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale,

come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 1 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1-*bis* allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale della carriera diplomatica, già in parte utilizzato per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 segretari di legazione in prova ai sensi dell'art. 1, comma 244, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il tutto come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero del lavoro

1. Il Ministero del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo Agricoltura è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 6 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014 - budget 2015, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 6-*bis* allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 12 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Agenzia italiana del farmaco

1. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad assumere a tempo indeterminato n. 39 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di vari profili, di cui n. 3 dirigenti delle professionalità sanitarie medici in mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad avviare procedure di reclutamento per n. 184 unità di personale di vari profili, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, n. 1 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011, dell'anno 2011 - budget 2012 e dell'anno 2012 - budget 2013, n. 1 unità di categoria C, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, n. 2 unità di categoria B, a tempo parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per n. 1 unità di categoria B, a tempo parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Agenzia industrie difesa

1. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Ente nazionale per l'aviazione civile

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

Parco Nazionale Gran Paradiso

1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad elevare, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, la percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale di n. 1 funzionario tecnico investigativo, come da Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Automobile Club d'Italia

1. L'Automobile Club d'Italia è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale, come da Tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Vincoli connessi alla mobilità

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

2. Con successive rimodulazioni si procederà alla ricognizione delle facoltà di assunzione relative ai budget 2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento per le procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, fatte salve le ricognizioni già effettuate con il presente provvedimento.

Art. 24.

Disposizioni generali

1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:

a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 101 del 2013;

b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla riconducibilità delle procedure concorsuali alle previsioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.

3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni.

4. Per il personale di qualifica dirigenziale, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, infine, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 25.

Rimodulazioni

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

2. Con le modalità di cui al comma 1 si procederà, altresì, all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget approvati con il presente provvedimento.

Art. 26.

Comunicazione delle assunzioni

1. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1017

Tabella 1

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 – budget 2013)								
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	A-F1 profilo giuridico legale (idoneo)	10	€ 64.190,53	€ 641.905,30				
	A-F1 profilo tecnico (idoneo)	7	€ 64.190,53	€ 449.333,71				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**17**		**€ 1.091.239,01**	**€ 5.513.780,20**	**€ 1.102.756,04**	**85**	**17**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni anno 2013 – budget 2014)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2013
	B-F3 (categorie protette)	5	€ 56.630,80	€ 283.154,00		
	B-F1 (categorie protette)	3	€ 54.568,67	€ 163.706,01		
	B-F8 (mobilità EAV)	1	€ 64.091,11	€ 64.091,11		
	B-F7 (mobilità EAV)	1	€ 63.002,33	€ 63.002,33		
	B-F6 (mobilità CRI)	1	€ 61.907,68	€ 61.907,68		
	B-F5 (mobilità CRI)	2	€ 60.053,73	€ 120.107,46		
	B-F4 (mobilità CRI)	4	€ 57.971,81	€ 231.887,24		
	B-F2 (mobilità CRI)	1	€ 55.504,84	€ 55.504,84		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**18**		**€ 1.043.360,67**	**€ 5.224.875,83**	**€ 1.044.975,17**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cessazioni anno 2014 – budget 2015)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2014**	**Budget disponibile calcolato sul 40% risparmio cessazioni 2014**
	B-F3 (categorie protette)	16	€ 56.630,80	€ 906.092,80		
	B-F1 (categorie protette)	11	€ 54.568,67	€ 600.255,37		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**27**		**€ 1.506.348,17**	**€ 3.766.726,85**	**€ 1.506.690,74**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI						
	Dirigente II fascia del settore sanitario (procedura da bandire)	2	€ 132.984,49	€ 265.968,98		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**2**		**€ 265.968,98**	**€ 1.329.844,89**	**€ 797.906,93**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE						
	A-F1 (categorie protette)	3	€ 64.190,53	€ 192.571,59		
	B-F3 (categorie protette)	9	€ 56.630,80	€ 509.677,20		
	B-F1 (categorie protette)	6	€ 54.568,67	€ 327.412,02		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		**18**		**€ 1.029.660,81**	**€ 4.149.570,41**	**€ 1.037.392,60**

Tabella 1-*bis*

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato sul 40% cessazioni 2014
	Area A-F1 Funzionario (da bandire)	1	€ 64.190,53	€ 64.190,53		
	Area A-F4 (riammissione)	1	€ 71.769,84	€ 71.769,84		
PCM PROTEZIONE CIVILE		**2**		**€ 135.960,37**	**€ 429.136,78**	**€ 171.654,71**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2015	Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)
DIRIGENTI						
	Dirigente II fascia (procedura da bandire)	1	€ 132.984,49	€ 132.984,49		
PCM PROTEZIONE CIVILE		**1**		**€ 132.984,49**	**€ 265.968,98**	**€ 159.581,39**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE						
	Area B-F1 Assistente (procedura da bandire)	2	€ 54.568,67	€ 109.137,34		
PCM PROTEZIONE CIVILE		**2**		**€ 109.137,34**	**€ 441.773,93**	**€ 110.443,48**

Tabella 2

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni 2013 - budget 2014)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2013**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2013**
	Area III F1 (idoneo)	53	€ 39.089,44	€ 2.071.740,32		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**53**		**€ 2.071.740,32**	**€ 14.687.862,00**	**€ 2.937.572,40**

Tabella 3

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (cessazioni anno 2015 – budget 2016)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni carriera diplomatica) (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
CARRIERA DIPLOMATICA							
	Segretario di legazione (già assunti ex art.1, co.244, lett. a), legge 208/2015)	12	€ 95.346,00		€ 1.144.152,00		
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		**12**			**€ 1.144.152,00**	**€ 2.476.242,00**	**€ 1.485.745,20**
DIRIGENTI							
	Dirigente II fascia Area promozione culturale (idoneo già Area III F1)	1	€ 99.076,00	€ 60.181,00	€ 60.181,00		
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		**1**			**€ 60.181,00**	**€ 297.228,00**	**€ 178.336,80**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE							
	Area III F1 Funzionario amministrativo contabile (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	23	€ 38.895,00		€ 894.585,00		
	Area III F1 Funzionario architetto/ingegnere (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	10	€ 38.895,00		€ 388.950,00		
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		**33**			**€ 1.283.535,00**	**€ 5.253.388,00**	**€ 1.313.347,00**

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2017, 2018, 2019		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	**Area III F1 Funzionario amministrativo contabile**	**27**
	Area III F1 Funzionario area promozione culturale	**44**
	Totale	**71**

Tabella 4

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012 (cessazioni 2011 - budget 2012)								
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2011**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2011**	**Unità cessate anno 2011**	**20% unità cessate 2011**
	Area III F1 Funzionario (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	44	€ 37.449,41	€ 1.647.774,04				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		**44**		**€ 1.647.774,04**	**€ 8.924.583,04**	**€ 1.784.916,61**	**221**	**44**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni 2012 - budget 2013)								
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2012**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2012**	**Unità cessate anno 2012**	**20% unità cessate 2012**
	Area III F1 Funzionario (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	50	€ 37.449,41	€ 1.872.470,50				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		**50**		**€ 1.872.470,50**	**€ 9.986.140,70**	**€ 1.997.228,14**	**252**	**50**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni 2013 - budget 2014)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2013**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2013**
	Area III F1 Funzionario (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	30	€ 37.449,41	€ 1.123.482,30		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		**30**		**€ 1.123.482,30**	**€ 5.749.414,29**	**€ 1.149.882,86**

Tabella 5

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012 (Cessazioni anno 2011 – budget assunzioni 2012)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget 20% cessazioni 2011	Budget disponibile 20% cessazioni 2011 (al netto delle assunzioni *ex lege* già effettuate)	Totale unità cessate nell'anno 2011	20%unità cessate nell'anno 2011	20%unità cessate nell'anno 2011 (al netto delle assunzioni *ex lege* già effettuate)
	Area II F1 (riammissione in servizio)	1	€ 32.616,00	€ 32.616,00						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO		**1**		**€ 32.616,00**	**€ 30.500.074,88**	**€ 6.100.014,98**	**€ 159.747,65**	**761**	**152**	**4**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cessazioni anno 2014 – budget assunzioni 2015)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o modifica part-time)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2014**	**Budget disponibile 40% cessazioni 2014**
	Dirigenti II fascia amministrativo (idoneo) già area III F3	1	€ 112.956,65	€ 70.091,17	€ 70.091,17		
	Dirigente II fascia archivista (idoneo)	1	€ 112.956,65		€ 112.956,65		
	Dirigente II fascia storico arte (idoneo) già area III F6	1	€ 112.956,65	€ 61.021,84	€ 61.021,84		
	Dirigente II fascia storico arte (idoneo) già area III F4	1	€ 112.956,65	€ 66.295,91	€ 66.295,91		
	Dirigente II fascia storico arte (idoneo) già area III F5	1	€ 112.956,65	€ 63.800,29	€ 63.800,29		
	Dirigente II fascia storico arte (idoneo) già area III F6	1	€ 112.956,65	€ 61.021,84	€ 61.021,84		
	Dirigente II fascia bibliotecario (idoneo) già area III F4	1	€ 112.956,65	€ 66.295,91	€ 66.295,91		
	Dirigenti II fascia amministrativo (idoneo)	1	€ 112.956,65		€ 112.956,65		
	Area III F1 (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	100	€ 39.394,64		€ 3.939.464,00		
	Area III F1 (idonei)	47	€ 39.394,64		€ 1.851.548,08		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO		**155**			**€ 6.405.452,34**	**€ 19.232.762,96**	**€ 7.693.105,18**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO					**€ 2.116.965,96**	**€ 1.270.179,58**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE						
	Area III F1 (idonei)	153	€ 39.394,64	€ 6.027.379,92		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO		**153**		**€ 6.027.379,92**	**€ 27.735.789,00**	**€ 6.933.947,25**

Tabella 6

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato sul 40% cessazioni 2014
	Dirigente di II fascia (mobilità CRI)	1	€ 161.625,00	€ 161.625,00		
	Area III F3 (idoneo)	2	€ 42.530,00	€ 85.060,00		
	Area III F1 (idoneo)	2	€ 39.060,00	€ 78.120,00		
	Area II F3 (idonei)	7	€ 36.011,00	€ 252.077,00		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo Agricoltura)		**12**		**€ 576.882,00**	**€ 1.488.963,00**	**€ 595.585,20**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(Cessazioni anno 2015 - Budget 2016)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2015	Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)
DIRIGENTI							
	Dirigente di II fascia (idoneo)	1	€ 161.971,00	€ 107.727,00	€ 107.727,00		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo Agricoltura)		**1**			**€ 107.727,00**	**€ 323.942,00**	**€ 194.365,20**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE							
	Area III F3 (idoneo)	1	€ 42.503,00		€ 42.503,00		
	Area III F1 (idonei)	2	€ 39.033,00		€ 78.066,00		
	Area II F3 (idoneo)	1	€ 35.984,00		€ 35.984,00		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo Agricoltura)		**4**			**€ 156.553,00**	**€ 634.278,00**	**€ 158.569,50**

Tabella 6-*bis*

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% cessazioni anno 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	Area II F3 Assistente agrario (idoneo)	1	€ 34.728,00		€ 34.728,00				
	Dirigente II fascia (idoneo)	1	€ 155.902,00	€ 110.859,00	€ 110.859,0				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo ICQRF)		**2**			**€ 145.587,00**	**€ 748.515,00**	**€ 149.703,00**	**17**	**3**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% cessazioni 2013
	Area II F3 Assistente agrario (idoneo)	2	€ 36.213,00	€ 72.426,00		
	Area II F3 Assistente di laboratorio (riammissione)	1	€ 36.213,00	€ 36.213,00		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo ICQRF)		**3**		**€ 108.639,00**	**€ 689.586,00**	**€ 137.917,20**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato sul 40% cessazioni 2014
	Area III F3 Esperto chimico (idonei)	3	€ 42.503,57		€ 127.510,71		
	Area III F3 Esperto chimico (idonei)	2	€ 42.503,57	€ 4.595,03	€ 9.190,06		
	Area II F2 Assistente di laboratorio (riammissione)	1	€ 33.882,49		€ 33.882,49		
	Area II F2 Assistente agrario (idonei)	2	€ 33.882,49		€ 67.764,98		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Ruolo ICQRF)		**8**			**€ 238.348,24**	**€ 1.147.685,00**	**€ 459.074,00**

Tabella 7

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 – budget 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	Funzionario professionalità pedagogica Area III° F1 (idonei)	7	€ 39.416,16	€ 275.913,12				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE		**7**		**€ 275.913,12**	**€ 1.443.357,04**	**€ 288.671,41**	**37**	**7**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni anno 2013 – budget 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2013
	Funzionario professionalità pedagogica Area III° F1 (idonei)	2	€ 39.410,40	€ 78.820,80		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE		**2**		**€ 78.820,80**	**€ 589.936,44**	**€ 117.987,29**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cessazioni anno 2014 – budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato sul 40% risparmio cessazioni 2014
	Area III F1 Funzionario pedagogico (idoneo)	1	€ 39.424,94	€ 39.424,94		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE		**1**		**€ 39.424,94**	**€ 585.803,95**	**€ 234.321,58**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI							
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE						**€ 211.132,14**	**€ 126.679,28**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE							
	Area III F1 Funzionario pedagogico (idonei)	5	€ 39.660,92		€ 198.304,60		
	Area III F2 Funzionario (riammissione)	1	€ 40.802,09		€ 40.802,09		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIP.GIUSTIZIA MINORILE		**6**			**€ 239.106,69**	**€ 1.237.336,59**	**€ 309.334,15**

Tabella 8

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012 (cessazioni 2011 – budget 2012)								
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2011**	**Budget disponibile calcolato su 20 % risparmio cessazioni 2011**	**Numero unità cessate anno 2011**	**20% numero unità cessate anno 2011**
	Area III F1 Funzionario organizz. e rel. (idoneo)	4	€ 39.822,45	€ 159.289,80				
	Area III F1 Funzionario giuridico pedagogico (idoneo)	22	€ 39.822,45	€ 876.093,90				
	Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (idoneo)	6	€ 43.488,22	€ 260.929,32				
Ministero della Giustizia-Dip.to Amministrazione Penitenziaria		**32**		**€ 1.296.313,02**	**€ 6.493.035,16**	**€ 1.298.607,03**	**177**	**35**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni 2012 – budget 2013)								
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2012**	**Budget disponibile calcolato su 20% risparmio cessazioni 2012**	**Numero unità cessate anno 2012**	**20% numero unità cessate anno 2012**
	Area III F1 Funzionario organizz.ne e rel. (idoneo)	2	€ 39.822,45	€ 79.644,90				
	Area III F1 Funzionario giuridico pedagogico (idoneo)	27	€ 39.822,45	€ 1.075.206,15				
	Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (idoneo)	1	€ 43.488,22	€ 43.488,22				
Ministero della Giustizia-Dip.to Amministrazione Penitenziaria		**30**		**€ 1.198.339,27**	**€ 6.140.641,14**	**€ 1.228.128,23**	**167**	**33**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cessazioni 2013 – budget 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % risparmio cessazioni 2013
	Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (idonei)	2	€ 43.488,22	€ 86.976,44		
	Area III F1 Funzionario giuridico pedagogico (idonei)	4	€ 39.822,45	€ 159.289,80		
	Area III F1 Funzionario contabile (idonei)	10	€ 39.822,45	€ 398.224,50		
	Area III F1 Funzionario dell'org. e delle relaz. (idonei)	2	€ 39.822,45	€ 79.644,90		
Ministero della Giustizia-Dip.to Amministrazione Penitenziaria		**18**		**€ 724.135,64**	**€ 3.646.302,61**	**€ 729.260,52**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(cessazioni 2014 – budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40% risparmio cessazioni 2014
	Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (idonei)	1	€ 43.488,22	€ 43.488,22		
	Area III F1 Funzionario giuridico pedagogico (idonei)	2	€ 39.822,45	€ 79.644,90		
	Area III F1 Funzionario contabile (idonei)	10	€ 39.822,45	€ 398.224,50		
Ministero della Giustizia-Dip.to Amministrazione Penitenziaria		**13**		**€ 521.357,62**	**€ 3.549.574,40**	**€ 1.419.829,76**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016
(cessazioni 2015 – budget 2016)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2015	Budget disponibile calcolato su 25 % risparmio cessazioni 2015
	Area III F3 Funzionario giuridico pedagogico (vincitore)	3	€ 43.488,22	€ 130.464,66		
	Area III F1 Funzionario giuridico pedagogico (idoneo)	4	€ 39.822,45	€ 159.289,80		
	Area III F1 Funzionario contabile (idoneo)	30	€ 39.822,45	€ 1.194.673,50		
Ministero della Giustizia-Dip.to Amministrazione Penitenziaria		**37**		**€ 1.484.427,96**	**€ 6.095.508,72**	**€ 1.523.877,18**

Tabella 9

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(cessazioni 2012 - budget 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	Area II F3 assistente amministrativo (idoneo)	3	€ 37.604,90	€ 112.814,70				
	Area II F3 assistente tecnico (idoneo)	1	€ 37.604,90	€ 37.604,90				
	Area II F2 assistente amministrativo (idoneo)	5	€ 35.391,47	€ 176.957,35				
	Area III F1 funzionario amministrativo (idoneo)	15	€ 40.735,56	€ 611.033,40				
Ministero dello sviluppo economico		**24**		**€ 938.410,35**	**€ 5.630.684,12**	**€ 1.126.136,82**	**123**	**25**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cessazioni 2013 - budget 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cess.2013
	Area III F1 funzionario amministrativo (idoneo)	10	€ 40.735,56	€ 407.355,60		
	Area II F2 assistente amministrativo (idoeno)	7	€ 35.391,47	€ 247.740,29		
Ministero dello sviluppo economico		**17**		**€ 655.095,89**	**€ 3.282.880,49**	**€ 656.576,10**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(cessazioni 2014 - budget 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato sul 40% risparmio cessazioni 2014
	Area III F1 funzionario amministrativo (idoneo)	6	€ 40.735,56	€ 244.413,36		
	Area III F1 funzionario economico (idoneo)	3	€ 40.735,56	€ 122.206,68		
	Area III F1 funzionario informatico (idoneo)	3	€ 40.735,56	€ 122.206,68		
	Area III F1 funzionario tecnico (idoneo)	3	€ 40.735,56	€ 122.206,68		
	Area II F2 assistente amministrativo (idoneo)	8	€ 35.391,47	€ 283.131,76		
Ministero dello sviluppo economico		**23**		**€ 894.165,16**	**€ 4.386.536,42**	**€ 1.754.614,57**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI						
	Dirigente II fascia tecnico-informatico (procedura da bandire)	3	€ 133.266,12	€ 399.798,36		
Ministero dello sviluppo economico		**3**		**€ 399.798,36**	**€ 799.596,70**	**€ 479.758,02**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE						
	Area III F1 funzionario (procedura da bandire)	7	€ 40.735,54	€ 285.148,78		
	Area II F1 assistente amministrativo (procedura da bandire)	6	€ 33.801,07	€ 202.806,42		
Ministero dello sviluppo economico		**13**		**€ 487.955,20**	**€ 3.561.422,35**	**€ 890.355,59**

Tabella 10

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI							
Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca						**€ 2.585.093,76**	**€ 1.551.056,26**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE							
	Area II F2 (da P.T. 50% a F.T.)	1	€ 32.419,24	€ 17.122,72	€ 17.122,72		
	Area III F1 (da P.T. 50% a F.T.)	23	€ 37.569,74	€ 19.697,97	€ 453.053,31		
	Area III F1 (esecuzione di sentenza per P.V.)	1	€ 37.569,74	€ 5.150,50	€ 5.150,50		
Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca		**25**			**€ 475.326,53**	**€ 11.977.603,42**	**€ 2.994.400,86**

Tabella 11

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2012
(cessazioni 2011 - budget 2012)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni anno 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
	C3 amministrativo (idonei)	103	€ 52.992,21	€ 5.458.197,63				
	C3 informatico (idonei)	30	€ 52.992,21	€ 1.589.766,30				
	C2 (inquadramento personale comparto Scuola)	2	€ 51.113,04	€ 102.226,08				
	C1 amministrativo (idonei graduatorie profilo vigilanza)	125	€ 49.965,04	€ 6.245.630,00				
	C1 amministrativo (idoneo)	1	€ 49.965,04	€ 49.965,04				
INPS		**261**		**€ 13.445.785,05**	**€ 74.721.632,65**	**€ 14.944.326,53**	**1308**	**262**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(cessazioni 2012 - budget 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni anno 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	C3 (inquadramento personale comparto Scuola)	3	€ 52.992,21	€ 158.976,63				
	C2 (inquadramento personale comparto Scuola)	3	€ 51.113,04	€ 153.339,12				
	C1 (inquadramento personale comparto Scuola)	1	€ 49.965,04	€ 49.965,04				
	C1 amministrativo (procedura da bandire)	222	€ 49.965,04	€ 11.092.238,88				
INPS		**229**		**€ 11.454.519,67**	**€ 63.821.012,03**	**€ 12.764.202,41**	**1145**	**229**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni 2013 - budget 2014)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2013**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni anno 2013**
	B3 (mobilità)	20	€ 49.024,10	€ 980.482,00		
	B2 (mobilità)	30	€ 47.293,69	€ 1.418.810,70		
	C1 amministrativo (procedura da bandire)	143	€ 49.965,04	€ 7.145.000,72		
INPS		**193**		**€ 9.544.293,42**	**€ 47.831.711,92**	**€ 9.566.342,38**

Tabella 12

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cessazioni anno 2014 – budget 2015)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2014**	**Budget disponibile calcolato sul 40% risparmio cessazioni 2014**
	Dirigente di II fascia (mobilità EAV e CRI)	2	€ 164.412,03		€ 328.824,06		
	Medico 1° livello (mobilità CRI)	2	€ 93.320,39		€ 186.640,78		
	Area C profilo sanitario fisioterapista (mobilità CRI)	2	€ 50.846,58		€ 101.693,16		
	Area B profilo amministrativo (mobilità EAV e CRI)	17	€ 46.315,62		€ 787.365,54		
	Professionista ramo legale (procedura da bandire)	4	€ 90.713,64		€ 362.854,56		
	Area C assistente sociale (idonei)	6	€ 50.846,58		€ 305.079,48		
	Area C profilo amministrativo (vincitori)	27	€ 50.846,58		€ 1.372.857,66		
	Area C profilo amministrativo (mobilità art. 1, co.718, legge 208/2015)	15	€ 50.846,58		€ 762.698,70		
	Area C profilo tecnico (mobilità art. 1, co.718, legge 208/2015)	5	€ 50.846,58		€ 254.232,90		
	Medico II livello medicina legale (idonei)	5	€ 106.076,80	€ 12.756,41	€ 63.782,05		
	Medico II livello medicina legale (idoneo)	1	€ 106.076,80		€ 106.076,80		
INAIL		**86**			**€ 4.632.105,69**	**€ 11.601.144,50**	**€ 4.640.457,80**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (Cessazioni anno 2015 – Budget 2016)							
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI							
INAIL						**€ 852.353,55**	**€ 511.412,13**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE							
	Medico I° livello (mobilità CRI)	5	€ 94.352,69		€ 471.763,45		
	Area C profilo amministrativo (vincitori)	55	€ 51.140,89		€ 2.812.748,95		
	Medico II° livello medicina legale (idonei)	7	€ 107.109,10	€ 12.756,41	€ 89.294,87		
	Medico II° livello medicina legale (idoneo)	1	€ 107.109,10		€ 107.109,10		
INAIL		**68**			**€ 3.480.916,37**	**€ 14.111.883,11**	**€ 3.527.970,78**

Tabella 13

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni 2012 - budget 2013)								
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2012**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2012**	**Unità cessate anno 2012**	**20% unità cessate 2012**
	Area III F1 Funzionario (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	82	€ 54.924,81	€ 4.503.834,42				
Agenzia delle dogane e dei monopoli		**82**		**€ 4.503.834,42**	**€ 22.927.715,64**	**€ 4.585.543,13**	**451**	**90**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cessazioni 2013 - budget 2014)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2013**	**Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2013**
	Area III F1 Funzionario (scorrimento graduatorie altre PP.AA.)	48	€ 54.924,81	€ 2.636.390,88		
Agenzia delle dogane e dei monopoli		**48**		**€ 2.636.390,88**	**€ 13.735.838,20**	**€ 2.747.167,64**

Tabella 14

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNI 2016/2018 (Articolo 9-*duodecies*, comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78)				
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**
	Dirigente di II fascia amministrativo (idoneo)	1	€ 149.592,00	€ 149.592,00
	Dirigente farmacista-biologo-chimico di II fascia (idoneo)	2*	€ 149.592,00	€ 299.184,00
	Dirigente delle professionalità sanitarie farmacista (idoneo)	7	€ 77.589,31	€ 543.125,17
	Dirigente delle professionalità sanitarie biologo (idoneo)	4	€ 77.589,31	€ 310.357,24
	Dirigente delle professionalità sanitarie medico (idoneo)	4	€ 77.589,31	€ 310.357,24
	Area III F1 funzionario (idoneo)	13	€ 53.294,97	€ 692.834,61
	Area II F2 assistente (idoneo)	5	€ 45.616,44	€ 228.082,20
	Dirigente delle professionalità sanitarie medico (mobilità CRI)	3	€ 77.589,31	€ 232.767,93
	Dirigente di II fascia amministrativo (procedura da bandire)	10	€ 149.592,00	€ 1.495.920,00
	Dirigente farmacista-biologo-chimico di II fascia (procedura da bandire)	8	€ 149.592,00	€ 1.196.736,00
	Dirigente medico di II fascia (procedura da bandire)	4	€ 149.592,00	€ 598.368,00
	Dirigente delle professionalità sanitarie farmacista (procedura da bandire)	56	€ 77.589,31	€ 4.345.001,36
	Dirigente delle professionalità sanitarie chimico (procedura da bandire)	14	€ 77.589,31	€ 1.086.250,34
	Dirigente delle professionalità sanitarie biologo (procedura da bandire)	4	€ 77.589,31	€ 310.357,24
	Dirigente delle professionalità sanitarie medico (procedura da bandire)	10	€ 77.589,31	€ 775.893,10
	Area III F1 funzionario (procedura da bandire)	44	€ 53.294,97	€ 2.344.978,68
	Area II F2 assistente (procedura da bandire)	33	€ 45.616,44	€ 1.505.342,52
	Ausiliario dei servizi area I (procedura da bandire)	1	€ 40.680,88	€ 40.680,88
AIFA		**223**		**€ 16.465.828,51**

* in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, sezione III *quater*, n.7097/2016, salvo esito del giudizio.

Tabella 15

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (cessazioni 2015 – budget 2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget disponibile calcolato su 25 % risparmio cessazioni 2015**
	Area III F1 Funzionario (vincitore)	1	€ 56.538,93	€ 56.538,93		
ICE/ITA		**1**		**€ 56.538,93**	**€ 230.358,39**	**€ 57.589,60**

Tabella 16

ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2010 art.9, comma 11, d.l. 78/2010			ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2011 art.9, comma 11, d.l. 78/2010			ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2012 art.9, comma 11, d.l. 78/2010		
Numero unità cessate anno 2010	risorse cessazioni 2010	20% disponibilità budget 2011	Numero unità cessate anno 2011	risorse cessazioni 2011	20% disponibiltà budget 2012	Numero unità cessate anno 2012	risorse cessazioni 2012	20% disponibiltà budget 2013
1 20%=0,2	44.489,78	8.897,96	2 20%=0,4	308.485,96	61.697,19	1 20%=0,2	39.744,92	7.948,98

(Cessazioni anni 2010-2011-2012) [articolo 9, comma 11, decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010]						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Totale oneri assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anno 2010-2011-2012 (cumulo d.l.78/2010)**	**Unità assumibili**
	Area C (procedura da bandire)	1	€ 44.489,78	€ 44.489,78		
ARAN		**1**		**€ 44.489,78**	**€ 78.544,13**	**1**

ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2013 art.9, comma 11, d.l. 78/2010			ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2014 art.9, comma 11, d.l. 78/2010			ARAN Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2015 art.9, comma 11, d.l. 78/2010		
Numero unità cessate anno 2013	risorse cessazioni 2013	20% disponibilità budget 2014	Numero unità cessate anno 2014	risorse cessazioni 2014	40% disponibiltà budget 2015	Numero unità cessate anno 2015	risorse cessazioni 2015	25% disponibiltà budget 2016
	44.489,78	8.897,96		88.979,56	35.591,82		€ 0,00	€ 0,00

(Cessazioni anni 2013-2014-2015)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Part-time 45% (onere individuale)	Totale oneri assunzioni autorizzate	Totale cessazioni anno 2013-2014-2015
	Area B part-time 45% (procedura da bandire art.4, co.6, d.l. 101/2013)	2	€ 39.744,92	€ 17.885,21	€ 35.770,43	
ARAN		2			€ 35.770,43	€ 44.489,78

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2017, 2018, 2019		
Amministrazione	profilo professionale	posti
ARAN	Area B part-time 45% (art.4, co.6, d.l. 101/2013)	1
	Totale	1

Tabella 17

Agenzia industrie difesa Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2013			Agenzia industrie difesa Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2014			Agenzia industrie difesa Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2015 (personale non dirigente)		
Numero unità cessate anno 2013	**risorse cessazioni 2013**	**20% disponibilità budget 2014**	**Numero unità cessate anno 2014**	**risorse cessazioni 2014**	**40% disponibiltà budget 2015**	**Numero unità cessate anno 2015**	**risorse cessazioni 2015**	**25% disponibiltà budget 2016**
	497.523,11	**99.504,62**		**927.324,32**	**370.929,73**		**2.021.960,29**	**505.490,07**

(Cessazioni anni 2013-2014-2015)					
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Totale oneri assunzioni autorizzate**	**Cumulo cessazioni anni 2013-2014-2015**
	Area III F1 Funzionario (procedura da bandire)	10	€ 38.519,00	€ 385.190,00	
	Area II F2 Assistente (procedura da bandire)	3	€ 33.369,00	€ 100.107,00	
Agenzia industrie difesa		**13**		**€ 485.297,00**	**€ 975.924,42**

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2017, 2018, 2019		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	**Area III F1 Funzionario**	**18 (di cui 6 *ex* art. 4, co. 6, d.l. 101/2013)**
	Area II F2 Assistente	**10**
	Area II F1 Addetto	**3**
	Totale	**13**

Tabella 18

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2016 (cessazioni anno 2015 – budget 2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**TOTALE Cessazioni anno 2015**	**Budget 2016 (60% cessazioni personale qualfica dirigenziale) (25% cessazioni personale non dirigenziale)**
DIRIGENTI						
Ente nazionale dell'aviazione civile					**€ 352.874,90**	**€ 211.724,94**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE						
	Professionista di prima qualifica (idoneo)	5	€ 82.183,08	€ 410.915,40		
Ente nazionale dell'aviazione civile		**5**		**€ 410.915,40**	**€ 3.298.333,23**	**€ 824.583,31**

Tabella 19

Parco Nazionale Gran Paradiso Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2015			Parco Nazionale Gran Paradiso Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2016		
Numero unità cessate anno 2015	**risorse cessazioni 2015**	**25% disponibiltà (personale di qualifica non dirigenziale) budget 2016**	**Numero unità cessate anno 2016**	**risorse cessazioni 2016**	**25% disponibiltà (personale di qualifica non dirigenziale) budget 2017**
	47.873,49	**11.968,37**		**274.657,47**	**68.664,37**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2017 (cessazioni 2015 – 2016)					
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime Assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anni 2015-2016**
	B1 Guardaparco (idoneo)	1	€ 44.790,11	€ 44.790,11	
Parco Nazionale Gran Paradiso		**1**		**€ 44.790,11**	**€ 80.632,74**

Tabella 20

ANSV Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2015			ANSV Risorse cessazioni a tempo indeterminato anno 2016		
Numero unità cessate anno 2015	**risorse cessazioni 2015**	**25% disponibiltà budget 2016**	**Numero unità cessate anno 2016**	**risorse cessazioni 2016**	**25% disponibiltà budget 2017**
	99.182,16	**24.795,54**		**€ 99.182,16**	**€ 24.795,54**

(Cessazioni anni 2015-2016)						
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale (elevazione P.T. da 40% a 90%)**	**Totale oneri assunzioni autorizzate**	**Totale cessazioni anni 2015-2016**
	Funzionario tecnico investigativo C3 (elevazione P.T. da 40% a 90%)	1	€ 99.182,16	€ 49.591,08	€ 49.591,08	
ANSV		**1**			**€ 49.591,08**	**€ 49.591,08**

Tabella 21

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2017, 2018, 2019		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	**Dirigente II fascia**	**12**
	Area professionisti (1 avvocato e 1 ingegnere)	**2**
	Area C	**38**
	Area B	**6**
	Totale	**58**

Tabella 22

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2017, 2018, 2019		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	**Vice direttore**	**20**
	Vice direttore medico	**11**
	Totale	**31**

17A03563

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017.

Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo semestre 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visti gli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, concernenti, rispettivamente, «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute» e «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A»;

Visto l'art. 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente «Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha confermato il termine previsto dall'art. 21, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-*bis* dello stesso decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2017 concernente «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Ritenuto opportuno disporre un differimento del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e degli intermediari;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento, per l'anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre dell'anno 2017

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre 2017 sono trasmesse entro il 12 giugno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne prev. n. 1159

17A03628

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 maggio 2017.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Capo Carbonara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)* che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 di aggiornamento al decreto di istituzione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e di contestuale affidamento della gestione al Comune di Villasim*ius*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 60 del 7 febbraio 2012 recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Vista la nota prot. n. 859 del 18 gennaio 2016 con la quale l'ente gestore ha rappresentato che, a seguito della pubblicazione del suddetto regolamento, si sono rilevate criticità nell'applicazione di alcune disposizioni in esso previste e contestualmente ha richiesto la revisione del provvedimento;

Vista l'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con l'ente gestore, al quale sono stati richiesti, al fine di valutare compiutamente le proposte di modifica presentate

per il superamento delle suddette criticità riscontrate, i dati, le informazioni e i chiarimenti a supporto;

Vista la nota prot. n. 8865 del 29 aprile 2016 con la quale lo schema di regolamento aggiornato, ad esito dell'istruttoria tecnica condotta, è stato trasmesso all'ente gestore per le valutazioni conclusive e il successivo parere della Commissione di riserva;

Visto il parere, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 24 febbraio 2017 e trasmesso dall'ente gestore con nota prot. 2883 del 16 marzo 2017, sulla proposta di aggiornamento del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;

Provveduto alla revisione formale del testo, nonché alla sua integrazione, ove necessario, con le misure di conservazione dei siti natura 2000 ricadenti nel territorio dell'area marina protetta;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015;

Decreta:

1. È approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», allegato al presente decreto per formarne parte integrante;

2. Il suddetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di esecuzione e organizzazione approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 110 dell'11 giugno 2015, che è pertanto abrogato.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO CARBONARA»

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto di aggiornamento al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 e nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 n. 60.

2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria SIC, nonché per le designande Zone speciale di conservazione (ZSC), ITB040020 «Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu» e SIC ITB040021 «Costa di Cagliari», e per le Zone di protezione speciale (ZPS) ITB043026 «Isola Serpentara», ITB043027 «Isola dei Cavoli» e ITB043028 «Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis», integrati dai rispettivi Piani di gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «acque di sentina», sono le acquee a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;

d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;

g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;

h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;

j) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

k) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;

l) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;

n) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

o) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca

che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

p) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;

q) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

r) «Ministero», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano, quali titoli di preferenza, un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta;

t) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;

u) «natante», unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e successive modifiche;

v) «nave da diporto», unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 m come definite ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;

w) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

x) «noleggio di unità da diporto» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

y) «noleggio occasionale di unità da diporto», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

z) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

aa) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico - ricreative;

bb) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;

cc) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

dd) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

ee) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

ff) «pesca subacquea professionale», l'esercizio abituale dell'attività raccolta e/o cattura, in immersione, di organismi acquatici in ambienti marini svolta da imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori per finalità economiche;

gg) «piccola pesca artigianale», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), come previsto dal decreto ministeriale del 9 gennaio 2017, e successive modifiche, e compatibilmente a quanto disposto regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 812/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

hh) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente regolamento, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;

ii) «ripopolamento attivo», l'attività di trasferimenti in modo artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

jj) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

kk) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;

ll) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità -nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;

mm) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni e visite guidate subacquee/didattica subacquea;

nn) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;

oo) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

pp) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera *rr)*, unità da pesca (come definita alla lettera *ss)*, ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;

qq) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;

rr) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;

ss) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

tt) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A;

uu) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

vv) «zonizzazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Art. 3.
Finalità, delimitazione e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'area marina protetta «Capo Carbonara», come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale di aggiornamento del 7 febbraio 2012.

2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

3. Nell'area marina protetta è vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attività consentite.

Art. 4
Tutela della biodiversità

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta, oltre a quanto stabilito dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura2000 in esso ricadenti, e pubblicati sul sito internet dell'AMP, non è consentito:

a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;

b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti:

c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;

d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione;

e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 5.
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta è affidata al Comune di Villasim*ius*, soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 7 del decreto del 7 febbraio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Comune di Villasim*ius* si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle Aree marine protette.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2, e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:

a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla direttiva Habitat;

b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa direttiva.

7. Il soggetto gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi annuali del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero.

Art. 6.
Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero.

3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;

d) attuazione delle direttive del Ministero per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore.

4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 7.
Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.

3. La Commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 8.
Zonizzazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara», di cui agli articoli 4 e 5, del decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 60, «Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Capo Carbonara».

Art. 9.
Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Carbonara», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Carbonara», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero.

Art. 10.
Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presente nel territorio comunale di Villasim*ius*.

3. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius*» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

Art. 11.
Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:

a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri;

b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore:

I. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;

II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;

III. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica.

c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con il soggetto gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;

d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

Art. 12.
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Art. 13.
Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero.

7. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

Art. 14.
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. Il soggetto gestore può richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: area marina protetta «Capo Carbonara» - Comune di Villasim*ius*.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

Art. 15.
Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.

2. Nelle zone B, C e D la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Art. 16.
Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:

a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;

d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;

e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;

f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.

3. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee.

4. Nelle zone C e D sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:

a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

c) esclusivamente dall'alba al tramonto;

d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;

e) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro);

f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

g) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.

5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.

6. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale;

c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;

d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto più possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi;

e) è fatto obbligo di segnalare all'Autorità marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;

f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.

7. Le unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

8. L'ormeggio/ancoraggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unità da diporto al medesimo gavitello.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalità istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:

a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;

b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;

c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attività subacquee e in apnea;

d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata per l'immersione subacquea e in apnea;

b) indicare gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con più di 2 (due) persone, è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

d) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;

e) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;

f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;

g) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

h) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.

11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.

12. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Art. 17.
Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee secondo le seguenti modalità:

a) nei siti individuati dal soggetto gestore;

b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;

c) per un numero massimo di 4 (quattro) visite guidate subacquee al giorno per ogni sito;

d) con un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ogni sito;

2. Nelle zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità:

a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate;

b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dal soggetto gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero;

c) per un numero di allievi non superiore a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolte contemporaneamente con attività di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera *d)*;

d) nelle sole ore diurne.

3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;

b) nei siti individuati dal soggetto gestore;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) per un numero massimo di 5 (cinque) visite guidate al giorno per ogni sito;

f) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;

g) per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera *f)*;

h) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;

i) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna;

j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti e con le modalità individuate dal soggetto gestore, con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero.

4. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;

b) nei siti individuati dal soggetto gestore;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 3 (tre) guide o istruttore, e 18 (diciotto) subacquei per ogni immersione.

f) per un numero massimo di 6 (sei) visite guidate al giorno per ogni sito di immersione;

g) per l'attività di didattica subacquea, in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera *e)*;

h) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;

i) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna;

j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti di immersione e con le modalità individuate dal soggetto gestore con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero;

k) con unità di appoggio non ormeggiata o ancorata ma che segue i subacquei in immersione (drifting), esclusivamente per immersioni diurne.

5. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente art. 16, comma 6.

6. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:

a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata/didattica subacquea;

b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche per gavitello;

c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione.

9. Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

10. Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

12. Il numero massimo di unità nautiche in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, che il soggetto gestore può autorizzare annualmente è di 36 (trentasei) unità.

13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:

a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;

b) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;

c) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;

d) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;

e) la legittima disponibilità di una sede operativa;

f) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

g) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;

h) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

i) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;

j) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;

k) la documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

l) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.

14. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a:

a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e gli estremi identificativi dei brevetti e delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, delle proprie guide subacquee e istruttori e a segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati già comunicati;

b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;

c) comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attività;

d) assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

15. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:

a) presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, e del possesso dei requisiti per la concessione della stessa autorizzazione;

b) obbligo di esporre sulle unità nautiche in appoggio i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonché il Regolamento e la carta dell'AMP con le zone interdette;

c) di non svolgere attività di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.

16. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;

b) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità;

c) i siti di immersione;

d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/didattica subacquea da ciascun soggetto autorizzato;

f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;

h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;

i) eventuali misure di premialità ambientale;

j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.

17. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

18. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Art. 18.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua (fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Cagliari) o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.

3. Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

4. Nelle zone A non è consentita la navigazione.

5. Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

6. Nelle zone B è consentito l'accesso e la navigazione nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità da diporto:

a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;

b) ai natanti;

c) alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;

II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;

III. conformità del motore alla direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);

d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7. Nella zona C e D è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma 6, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con:

a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius* - 2016 - 2018» (ord. 103/16), e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

8. Nella zona D è consentita la navigazione a velocità non superiore ai 20 nodi.

9. Nell'area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius*» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.

12. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.

Art. 19.
Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unità nautiche dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore nei gavitelli predisposti allo scopo.

2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nella zona B l'utilizzo dell'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti.

4. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:

a) non è consentita la balneazione;

b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;

c) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;

d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;

e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;

f) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;

g) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;

h) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);

i) non sono consentite le attività che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.

6. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.

7. Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del Ministero.

8. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 35, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;

b) alla durata della sosta.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti - imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. 18, comma 6 e 7, individuati dal soggetto gestore con autonomo provvedimento preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero.

10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la disciplina dell'attività di ormeggio.

Art. 20.
Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.

2. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.

3. Nella zona C è consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate:

a) in località «Campulongu» esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

A - 39°07'46.65 N - 09°30'03.95 E

B - 39°07'45.17 N - 09°29'54.19 E

C - 39°07'25.34 N - 09°30'15.08 E

D - 39°07'30.41 N - 09°30'23.30 E

b) in località «Porto Giunco» esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

A - 39°06'45.92 N - 09°31'18.74 E

B - 39°06'43.30 N - 09°31' 27.79 E

C - 39°07'34.10 N - 09°32'10.49 E

D - 39°07'36.66 N - 09°32'00.89 E

4. Nella zona C è consentito l'ancoraggio alle sole navi da diporto con lunghezza fuori tutto oltre i 40m, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, esclusivamente nella zona circolare avente un raggio di 0,05 miglia centrata nei punti di seguito individuati:

a) in località «Campulongu» nel punto riportante le seguenti coordinate:

A - 39°06'32.78" N - 09°28'32.96" E (sito a 50 metri di profondità);

b) in località «Porto Giunco» nel punto riportante le seguenti coordinate:

B - 39°06'49.73" N 09°33'52.36" E (sito a 40 metri di profondità).

5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di ancoraggio.

Art. 21.
Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.

2. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

3. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 19, 20 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio, e dell'art. 18, navigazione da diporto, ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso art. 18, al comma 6) lettera *c)* punto *III)*, e nel rispetto del successivo comma 9.

4. L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:

a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;

b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius*» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

6. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:

a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;

b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;

c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;

d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;

e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;

f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;

II. registro di scarico delle acque di sentina;

III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.

8. Possono effettuare il pagamento del corrispettivo in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) eventuali ulteriori requisiti stabiliti con autonomo provvedimento dal soggetto gestore, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero.

9. Trascorsi 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui al precedente comma 8, lettera *a)*, sarà obbligatorio al fine di acquisire l'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;

b) alla durata del permesso.

11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.

12. È fatto obbligo agli armatori delle unità di cui al precedente comma 3, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

13. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 (tre) unità nautiche, per un numero massimo complessivo di 380 (trecentottanta) passeggeri o visitatori giornalieri.

15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.

16. Il soggetto gestore stabilisce successivamente, con autonomo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) eventuali misure di premialità ambientale;

b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, eccedesse il numero massimo stabilito;

c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.

17. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautica autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

18. Il soggetto gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, l'Autorità marittima competente, e previa approvazione del Ministero, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

19. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, il Regolamento di disciplina, nonché il presente Regolamento ed eventuali disciplinari provvisori annuali, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.

20. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:

a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

b) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

Art. 22.
Disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto

1. Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto.

2. L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

3. Il numero massimo di unità da diporto autorizzabile per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale è di 170 unità.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, i natanti e le imbarcazioni da diporto utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:

a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere e grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina di bordo;

c) un sistema di raccolta delle acque di sentina.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, le navi da diporto utilizzate a tale scopo devono essere dotate di:

a) casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) un sistema di raccolta delle acque di sentina;

c) registro di scarico delle acque di sentina;

d) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 2014 - 2017» e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;

e) sistemi di conformità alle disposizioni presenti nell'Annesso VI della MarpolL 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di durata massima annuale, per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:

a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività;

b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;

c) il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;

d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

e) la formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

7. Le unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione del soggetto gestore.

8. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

9. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP.

10. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per

un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.

11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;

c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attività consentite, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, prevedendo nello specifico:

a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili;

b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione, e in totale;

c) eventuali misure di premialità ambientale;

d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;

e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;

f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.

Art. 23.
Disciplina delle attività di whale - watching (osservazione cetacei)

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di whale-watching a bordo di unità nautiche adibite alle attività di osservazione, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio, secondo le modalità indicate successivamente

3. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di whale-watching il seguente codice di condotta:

a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione;

e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi;

f) non è consentito stazionare con l'unità nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;

k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;

l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:

a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

7. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di whale-watching (osservazioni dei cetacei).

Art. 24.
Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.

2. Nell'area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri, fatta salva specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore su richiesta da parte del comandante/armatore dell'unità da pesca per lo sbarco del pescato e/o per sosta tecnica. L'avviso dovrà essere comunicato alle autorità competenti.

3. Nell'area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:

a) Tonno bianco (Thunnus alalunga),

b) Tonno rosso (Thunnus Thynnus)

c) Pesce spada (Xphias glad*ius*),

d) Pesce castagna (Brama brama),

e) Squali (Hexanchus grisou; Cetorhinus maximus), e squali appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.

f) Corallo rosso (Corallium rubrum);

g) Nacchera (Pinna nobilis);

h) Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);

i) Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);

j) Cicala grande (Scillarides latus);

k) Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);

l) Ricci di mare (Paracentrotus lividus);

m) Cheppia (Alosa fallax);

n) È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (Epinephelus spp., Micteroperca rubra, Polyprion americanus), nonché di tutte le specie protette riportate in direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, *V)*.

4. Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.

5. Nelle zone B, C e D è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale riservata alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune Villasim*ius* ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Nelle zone B, C e D l'attività di piccola pesca artigianale riservata ai soggetti di cui al precedente comma, è consentita con le reti da posta fisse, con le seguenti modalità e dotazioni:

a) reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;

d) con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL.

7. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunichino l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri, è applicata una premialità del 30% sulla lunghezza delle stesse.

8. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.

9. Nelle zone B, C e D ai soggetti di cui al precedente comma 5, autorizzati alla piccola pesca artigianale, è consentito l'utilizzo del palangaro con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni fino a 2 TSL;

b) n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL;

c) n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni oltre le 5 TSL.

10. Nelle zone B e C ai soggetti di cui al precedente comma 5, autorizzati alla piccola pesca artigianale, è consentito l'utilizzo delle nasse, dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa tra i 20 e i 50 metri, per non più di tre giorni in mare, con un numero massimo di:

a) n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL;

b) n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL;

c) n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL.

11. Per la pesca dei crostacei di profondità, ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di 250 nasse non cumulabili con l'utilizzo delle nasse di cui al precedente comma.

12. Sono vietati nell'area marina protetta, la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.

13. Nell'area marina protetta, durante le attività di piccola pesca artigianale è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte dei soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili.

14. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius*» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

15. L'attività di piccola pesca artigianale non è consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli di ormeggio o zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.

16. L'ancoraggio degli attrezzi delle unità da pesca autorizzate alle attività di piccola pesca artigianale, è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.

17. Gli attrezzi da pesca utilizzati durante le attività di piccola pesca artigianale dai soggetti autorizzati di cui al precedente comma 5, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato, inoltre, collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

18. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale, di cui al precedente comma 5, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:

a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;

b) gli attrezzi utilizzati;

c) le zone di pesca;

d) i quantitativi di pescato.

19. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.

20. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di piccola pesca artigianale, con validità massima annuale, i richiedenti devono:

a) presentare la richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno;

b) indicare la tipologia di attrezzi, la dimensione della maglia, la lunghezza della reti, e il periodo, degli strumenti che si intende utilizzare;

c) presentare al soggetto gestore formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, ed il possesso dei requisiti richiesti;

d) presentare la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.

21. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, per l'attività di pesca professionale, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b) calendario delle attività di piccola pesca artigianale comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;

e) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di piccola pesca artigianale;

f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;

g) numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante;

22. Al fine di consentire un ricambio generazionale tra gli operatori della piccola pesca artigianale, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5, è trasferibile ad altro soggetto purché in linea diretta entro il primo grado (padre e figlio) oppure a parenti entro il primo grado in linea collaterale (tra fratelli), e che rientri nei termini di cui ai precedenti commi e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.

23. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati di marcare e identificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le relative boe segnaletiche:

a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;

b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;

c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere *a)*, *b)* e *c)* ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non

lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Art. 25.
Disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. Nelle zone B, C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.

3. L'attività di pescaturismo e deve essere svolta con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ore 16.30. Non è consentito lo svolgimento di tale attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.

4. Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e titturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri.

5. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle Zone A.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

8. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità adibita al pescaturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla stessa. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico Marina di Villasim*ius*» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo, di validità massima annuale, comporta l'obbligo di:

a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;

b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione.

c) in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pescaturismo/ittiturismo, per l'anno successivo.

10. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo, con validità massima annuale, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei relativi documenti, indicando gli attrezzi da pesca che si intende utilizzare

12. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo/ittiturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.

Art. 26.
Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:

a) la pesca subacquea;

b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;

c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.

2. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.

3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:

a) Tutte le cernie (Epinephelus spp., Micteroperca rubra, Polyprion americanus));

b) Corvina (Sciaena umbra);

c) Ombrina (Umbrina cirrosa);

d) Aragosta rossa (Palinurus elephas);

e) Astice (Homarus gammarus);

f) Cicala (Scyllarus arctus);

g) Magnosa (Scyllarides latus);

h) Favollo (Eriphia verrucosa);

i) Nacchera (Pinna nobilis);

j) Patella (Patella ferruginea, Patella rustica);

k) Dattero di mare (Lithophaga lithophaga);

l) Riccio di mare (Paracentrotus lividus);

m) Riccio diadema (Centrostephanus longispinus);

n) Pesce spada (Xiphias glad*ius*);

o) Tonno rosso (Thunnus thynnus);

p) Corallo rosso (Corallium rubrum);

q) nonché di tutte le specie protette riportate in direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, *V)*.

4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:

a) alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging», o con attrezzi similari;

b) con l'utilizzo del «bigattino», sia come esca che come richiamo;

c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;

d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;

e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;

f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;

g) il drifting con ancoraggio al fondale.

5. Nelle zone A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.

6. Nelle zone B e C, è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Villasim*ius* e agli equiparati ad essi, di cui al successivo comma 11, lettera *b)*, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;

b) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 (trenta) metri lineari di riva o costa;

c) da unità da diporto, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale.

7. Nelle zone C e D, è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti di cui al successivo comma 11, lettera *c)*, previa

autorizzazione da parte del soggetto gestore, esclusivamente con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma 6.

8. Nell'area marina protetta è consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 (cinque) kg per unità da diporto e 3 (tre) kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.

9. Nell' area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.

10. Nell'area marina protetta i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

11. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di 500 (cinquecento) autorizzazioni di pesca sportiva e ricreativa annuali/temporanee cosi ripartite:

a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200 [duecento]) per i residenti nel Comune di Villasim*ius*;

b) il 50% delle autorizzazioni (n. 250 [duecentocinquanta]) per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità:

I. contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina di Villasim*ius*;

II. soci della Lega Navale Italiana, sezione di Villasim*ius*, assegnatari di posto barca annuale;

III. proprietari di seconde case nel Comune di Villasim*ius*.

c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50 [cinquanta]), ai non residenti nel Comune di Villasim*ius*. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria.

12. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 11, lettera *c)*, sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rilascio il criterio della rotazione.

13. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa, e in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attività di pesca sportiva e ricreativa, i soggetti richiedenti devono:

a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);

b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 35;

d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;

e) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;

f) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.

15. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:

a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;

b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi preposti alla sorveglianza;

c) riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione le seguenti informazioni:

I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);

II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta;

III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.

16. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:

a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;

b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A;

c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni;

17. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.

18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 39, del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.

19. Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

20. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 27.
Disciplina delle attività di Seawatching

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di seawatching.

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità:

a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;

b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;

c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;

d) in ciascun sito l'attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

e) con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;

f) con un massimo di 10 (dieci) persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività.

4. Le unità nautiche a supporto delle attività di seawatching, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono:

a) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (legge regionale n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da decreto ministeriale 2 agosto 1989);

b) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;

c) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;

d) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;

e) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;

f) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;

g) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'art. 17, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;

h) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;

i) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching, comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

8. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'autorizzazione per l'attività di seawatching, ai soggetti risultati non in regola a seguito di accertamento da parte delle autorità competenti.

9. Prima dell'attività di seawatching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attività e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

10. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio all'attività di seawatching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.

11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

12. I centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma 5, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come «unità d'appoggio».

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni;

b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;

c) i siti dove svolgere l'attività di seawatching;

d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;

e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;

f) un'adeguata turnazione tra le attività di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;

g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;

h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;

i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.

Art. 28.
Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.

2. Nelle zone B, C e D non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.

3. Nelle zone C e D è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:

a) Kitesurf;

b) Surf e Paddle Surf;

c) Windsurf;

d) Vela;

e) Nuoto;

f) Canoa;

g) Aquiloni;

h) Beach-volley.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:

a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;

b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;

c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;

d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;

e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;

f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del

presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.

10. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

Art. 29.
Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.

2. Nelle zone B, C e D l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.

3. Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche e divulgative.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;

b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività;

c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 35;

d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 18 del presente regolamento.

5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:

a) fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 30.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Carbonara», come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attività consentite pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attività autorizzate e ad esibirlo a richiesta alle autorità preposte al controllo e alla sorveglianza e al personale del soggetto gestore.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

Art. 31.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno dell'area marina protetta è presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve indicare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;

e) la formula e la modalità prescelta per il pagamento del corrispettivo e i relativi diritti di segreteria, per l'autorizzazione richiesta.

5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, previa approvazione del Ministero, in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate.

6. È facoltà del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, previa approvazione del Ministero, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive.

Art. 32.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 33.
Procedura d'esame della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo è esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 31 e dei criteri di cui al successivo art. 34.

2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego.

3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 34.
Criteri di valutazione delle domande di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Il soggetto gestore è tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

4. La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina, dal presente Regolamento e da eventuali disciplinari provvisori annuali.

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

5. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 35.

Art. 35.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attività, è stabilita dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero.

3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle didattica subacquea, è disposto su base annua.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità nautica. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate è disposto su base annua.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa è disposto su base giornaliera, mensile e annuale.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione unità da diporto è disposto su base annuale.

12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.

13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico ricreative è disposto su base settimanale e mensile.

14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di whale watching, è disposto su base mensile e annuale.

15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di seawatching, è disposto su base settimanale, mensile ed annuale.

16. Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta «Capo Carbonara».

17. Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.
Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige, annualmente, ed invia al Ministero, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attività consentite concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o del presente Regolamento.

Art. 37.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

2. Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Art. 38.
Pubblicità

1. Il presente regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento, al Regolamento di disciplina, e ad eventuali disciplinari provvisori annuali, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nel sito web dell'area marina protetta.

3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento, il Regolamento di disciplina ed eventuali disciplinari provvisori annuali, presso le sedi di enti e associazioni di promo-

zione turistica aventi sede nel Comune di Villasim*ius*, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, ed eventuali disciplinari provvisori annuali, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.

4. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.

Art. 39.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento, nel Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, e in eventuali disciplinari provvisori annuali, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di 1 (un) anno ad un massimo di 3 (tre) anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.

5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1, è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 40.
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel Regolamento di disciplina approvato con decreto n. 60 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche.

17A03518

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 37379 dell'8 maggio 2017, che ha disposto per il 12 maggio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 37379 dell'8 maggio 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 maggio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 367 giorni è risultato pari a - 0,304%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,311.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a - 0,552% e a 0,694%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

17A03671

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2017.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della «Alitalia - Cityliner S.p.a.», in Fiumicino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e suc-

cessive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 2015, con il quale la «S.p.a. Alitalia - Società aerea italiana» (di seguito «Alitalia-Sai») è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il prof. Enrico Laghi, prof. Stefano Paleari ed il dott. Luigi Gubitosi;

Vista la sentenza in data 11 maggio 2017, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;

Vista l'istanza depositata in data 11 maggio 2017, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003. l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Alitalia Cityliner S.p.a.», controllata al 100% della «Alitalia-Sai» in amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, ed, in particolare, la società:

appartiene al Gruppo di imprese, essendo il capitale sociale della «Alitalia Cityliner» interamente detenuto dalla «Alitalia-Sai» in amministrazione straordinaria;

si trova in uno stato di insolvenza, come confermato dalla situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2017, da cui risulta uno stato di sostanziale illiquidità, nonché una incapacità di far fronte alle obbligazioni correnti, essendo le attività a breve, prevalentemente costitute da crediti verso la controllante, dichiarata insolvente;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ed alla nomina dell'organo commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La società «Alitalia Cityliner S.p.a.» (partita IVA e codice fiscale n. 01951990694), con sede legale in Fiumicino (Roma), alla piazza Almerico da Schio, pal. Bravo s.n.c., è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati commissari straordinari:

prof. Enrico Laghi, nato a Roma, il 23 febbraio 1969;

prof. Stefano Paleari, nato a Milano, il 24 gennaio 1965;

dott. Luigi Gubitosi, nato a Napoli, il 22 maggio 1961.

Al dott. Luigi Gubitosi sono attribuite le funzioni di coordinatore del collegio commissariale.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A03585

DECRETO 12 maggio 2017.

Nomina del commissario straordinario della «Sipro Sicurezza Professionale S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 3 aprile 2017, depositato in data 5 aprile 2017, con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Sipro sicurezza professionale S.r.l.»;

Visto in particolare l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'organo commissariale nella procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, avente ad oggetto il «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista la propria direttiva emanata in data 28 luglio 2016, registrata dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016 al n. 2201, disciplinante i procedimenti di nomina dei commissari straordinari, dei commissari giudiziali e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuto di nominare il dott. Massimo Luigi Roberto Invernizzi, scelto nell'ambito della rosa dei soggetti individuati dalla commissione di esperti, nominata con decreto ministeriale in data 7 novembre 2016;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal dott. Massimo Luigi Roberto Invernizzi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Luigi Roberto Invernizzi, nato a Milano, in data 11 maggio 1960 (codice fiscale NVRMSM60E11F205D) è nominato commissario straordinario della società «Sipro sicurezza professionale S.r.l.» in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A03586

DECRETO 19 maggio 2017.

Differimento dei termini per la presentazione delle domande relative al bando del 20 marzo 2017 sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grid) nei territori delle regioni meno sviluppate - Programma operativo nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR, Asse IV, Azione 4.3.1.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VIII
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

Visto il Programma operativo nazionale «imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1. «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane», del citato PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, che agisce nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono ricomprese nelle «zone assistite», ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale, in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tra la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PON e la Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo intermedio (OI) del PON, con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l'AdG delega all'OI per la gestione e l'attuazione, tra le altre, della suddetta azione 4.3.1;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

Visto il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2017;

Visto il bando sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate, pubblicato sul sito istituzionale il 20 marzo 2017 dal MiSE - DGMEREEN nell'ambito della citata azione 4.3.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e registrato dalla Corte dei conti in data 4 aprile 2017 con il n. 219 (di seguito anche «Bando»);

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, del citato bando, che prevede che le domande di agevolazione devono essere presentate a partire dal 15 giugno 2017 al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017 recante disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, registrato dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2017, registro controllo atti MISE-MIPAAF, n. 267 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 5 maggio 2017 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, che prevede quanto segue: «Ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 4, nonché per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonché di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale:

a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica;

b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale»;

c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2014), recante l'individuazione degli uffici di livello non generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che i gestori dei sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse — cui si riferisce l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017 — rientrano tra i potenziali beneficiari del bando sulle infrastrutture elettriche pubblicato il 20 marzo 2017 dal MiSE - DGMEREEN;

Considerato che il citato art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017 consente ai gestori di presentare entro il 31 dicembre 2017 il programma tecnico ed economico volto a definire gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di fonti rinnovabili e ad individuare, tra l'altro, ipotesi di copertura dei costi di realizzazione a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea;

Considerato che il programma tecnico ed economico sopra citato può ricomprendere anche gli interventi potenzialmente agevolabili a valere sul bando del 20 marzo 2017;

Considerato che è opportuno riallineare in misura congrua, compatibilmente con le esigenze di spesa del PON «Imprese e competitività» 2014 -2020 FESR derivanti dalle scadenze e dai target di spesa fissati dai regolamenti comunitari, i termini per la presentazione delle domande così come individuati dall'art. 8 del bando del MiSE - DGMEREEN del 20 marzo 2017 con il termine previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017;

Considerato che il termine di presentazione delle domande a valere sul bando sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate può essere fissato a partire dal 15 settembre 2017 e fino al 2 ottobre 2017;

Rilevata la stretta correlazione tra le attività previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017 e gli interventi sulla rete di distribuzione individuati dal bando del MISE - DGMEREEN del 20 marzo 2017 quali iniziative agevolabili;

Rilevata, conseguentemente, la necessità di consentire ai concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica delle isole minori non interconnesse delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di coordinare le attività necessarie per la definizione dei programmi di cui al citato art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017 con l'individuazione degli interventi potenzialmente agevolabili a valere sul bando del 20 marzo 2017;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di dover differire il termine per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul bando pubblicato dal MiSE - DGMEREEN il 20 marzo 2017;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'art. 8, comma 2, del bando sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate, pubblicato sul sito istituzionale il 20 marzo 2017 dal MiSE - DGMEREEN nell'ambito della citata azione 4.3.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8, comma 2, del bando MiSE - DGMEREEN del 20 marzo 2017 sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'ener-

gia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate è così di seguito modificato: «La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dal 15 settembre 2017 al 2 ottobre 2017, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Ministero».

2. È fatta salva ogni altra disposizione del bando, qui da intendersi richiamato e integralmente riportato.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero e sul sito del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Roma, 19 maggio 2017

Il dirigente: PIEZZO

17A03621

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Linezolid Fresenius», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 904/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Linezolid Fresenius;

Vista la domanda con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 042359012;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LINEZOLID FRESENIUS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister - A.I.C. n. 042359012 (in base 10) 16DQ74 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531,84.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Linezolid Fresenius è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, specialista malattie infettive, ematologo (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03484

DETERMINA 11 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vitaros», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 908/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-

ficazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Bracco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Vitaros;

Vista la domanda con la quale la società Bracco S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 041332026;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VITAROS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3 mg/g crema» 4 contenitori monodose in PP/PE da 100 mg in bustina AL singola - A.I.C. n. 041332026 (in base 10) 17FC9U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VITAROS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03485

DETERMINA 11 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Flixabi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 909/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1575/2016 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Samsung Bioepis UK Limited ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 044892014/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLIXABI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Artrite reumatoide.

Flixabi, in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in:

pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai medicinali anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato, sia stata inadeguata.

pazienti adulti con malattia grave, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARD.

In questa popolazione di pazienti è stata dimostrata, mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare.

Malattia di Crohn negli adulti.

Flixabi è indicato per:

il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie;

il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in fase attiva, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva).

Malattia di Crohn nei bambini.

Flixabi è indicato per il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva grave nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una primaria terapia nutrizionale o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie. Infliximab è stato studiato solo in associazione con la terapia immunosoppressiva convenzionale.

Colite ulcerosa.

Flixabi è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Colite ulcerosa pediatrica.

Flixabi è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado grave nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Spondilite anchilosante.

Flixabi è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Artrite psoriasica.

Flixabi è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD.

Flixabi deve essere somministrato:

in associazione con metotrexato;

o singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.

Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.

Psoriasi.

Flixabi è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o psoralene più raggi ultravioletti A (PUVA).

Confezione: 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino - A.I.C. n. 044892014/E (in base 10) 1BTZVG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Scheda di prescrizione cartacea per l'indicazione «Psoriasi a placche» come da allegato alla determinazione n. 413/2017 dell'8 marzo 2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2017.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flixabi» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internisti, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03486

DETERMINA 11 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Octanate», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 916/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «Octapharma Italy S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octanate»;

Vista la domanda con la quale la società «Octapharma Italy S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. nn. 040112056, 040112068;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OCTANATE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere 500 UI + 1 flaconcino di solvente da 5 ml + set per iniezione, A.I.C. n. 040112056 (in base 10), 1683XS (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 206,01; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 340,00; prezzo massimo di cessione ospedaliera: € 242,25;

«200 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere 1000 UI + 1 flaconcino di solvente da 5 ml + set per iniezione, A.I.C. n. 040112068 (in base 10), 1683Y4 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 412,02; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 680; prezzo massimo di cessione ospedaliera: € 484,50.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Octanate» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03510

DETERMINA 11 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Caspofungin Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 917/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 606/2016 del 29 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società «Accord Healthcare Limited» ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 044742017/E, 044742029/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CASPOFUNGIN ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici. Trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di sette giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace. Terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Confezioni:

50 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino, A.I.C. n. 044742017/E (in base 10), 1BPFD1 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 272,81; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,24;

70 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino, A.I.C. n. 044742029/E (in base 10), 1BPFDF (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 347,01; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 572,70.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Caspofungin Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Caspofungin Accord» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03511

DETERMINA 11 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Suboxone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 918/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 300/2016 del 26 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Indivior UK Limited ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 037604067/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUBOXONE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico. L'obiettivo del componente naloxone è di scoraggiarne il misuso per via endovenosa. Il trattamento è destinato all'uso su adulti e adolescenti di età superiore ai 15 anni che abbiano dato il proprio consenso al trattamento della dipendenza.

Confezione: 16 mg/4 mg – compressa sublinguale – uso sublinguale – blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 28 compresse - A.I.C. n. 037604067/E (in base 10) 13VLR3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 145,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 239,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Suboxone» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco (RMR).

La prescrizione del medicinale per il trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza effettuata nel rispetto di un piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina AAM/PPA n. 441 del 2 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.A. Alcon-Couvreur N. V con sede legale e domicilio in Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Medicinale TOBRADEX.

Confezioni A.I.C. numeri:

027457011 - «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml;

027457023 - «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g;

027457035 - «0,3% + 0,1% gocce auricolari, sospensione» flacone contagocce 5 ml,

alla società: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rovigon»

Estratto determina AAM/PPA n. 442 del 2 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.A. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 - Milano (MI).

Medicinale ROVIGON.

Confezione:

A.I.C. n. 012812018 - «compresse rivestite masticabili» 30 compresse,

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benadon»

Estratto determina AAM/PPA n. 443 del 2 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.A. (codice fiscale n. 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130, 20156 - Milano (MI).

Medicinale BENADON.

Confezione:

A.I.C. n. 001340025 - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse,

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03479

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durfenta»

Estratto determina AAM/PPA n. 444 del 2 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Noventia Pharma S.r.l. (codice fiscale 03813860404) con sede legale e domicilio fiscale in via Monteverdi, 6/b, 47122 - Forlì - Forli-Cesena (FC).

Medicinale: DURFENTA.

Confezione A.I.C. n.:

043518012 - «12 mcg/ora cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina;

043518024 - «25 mcg/ora cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina;

043518036 - «50 mcg/ora cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina;

043518048 - «75 mcg/ora cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina;

043518051 - «100 mcg/ora cerotto transdermico» 3 cerotti in bustina,

alla società: Bruno Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 05038691001) con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande, 15, 00144 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03480

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deflamat»

Estratto determina AAM/PPA n. 445 del 2 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Daiichi Sankyo Italia S.P.A. (codice fiscale 00468270582) con sede legale e domicilio fiscale in via Paolo di Dono, 73, 00142 - Roma (RM).

Medicinale: DEFLAMAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 028534016 - «75 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028534028 - «100 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028534030 - «25 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 3 ml.

Alla società: Morganceutical S.R.L. (codice fiscale 03024570131) con sede legale e domicilio fiscale in viale Varese, 39, 22100 - Como (CO).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03481

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prolizip»

Estratto determina AAM/PPA n. 446 del 2 maggio 2017

È autorizzata la seguente variazione B.I.z principio attivo: altra variazione, relativamente all'aggiornamento del modulo 3.2.S dell'ASMF e introduzione del CEP R0-CEP 2013-92-rev 02 per principio attivo cefprozil prodotto dalla società Aurobindo Pharma relativamente al medicinale PROLIZIP, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039655016 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 039655028 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 60 ml.

Titolare A.I.C.: Cipros S.R.L. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via del Carmine, 3, 20121 - Milano (MI)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03482

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perliq»

Estratto determina AAM/PPA n. 469 del 4 maggio 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale PERLIQ, nella forma e confezione di seguito indicata.

Confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044159022 (in base 10) 1B3N1G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: etinilestradiolo drospirenone.

Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Azuqueca de Henaresm, Guadalajara, AV. Miralcampo 7 - Poligono ind. Miralcampo, cap 19200, Spagna (ES).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03483

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hexvix»

Estratto determina AAM/PPA n. 398 del 14 aprile 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HEXVIX, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«85 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro da 10 ml polv e 1 siringa prer da 50 ml solv con dispositiv mini-spike, A.I.C. n. 037598036 (in base 10), 13VDUN (in base 32);

«85 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale» 1 flaconcino in vetro da 10 ml polv e 1 siringa prer da 50 ml solv senza dispositiv mini-spike, A.I.C. n. 037598048 (in base 10), 13VDV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione endovescicale.

Principio attivo: esaminolevulinato cloridrato.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Bosco Rinnovato n. 6 - Milanofiori Nord, palazzo U7 - 20090 Assago (Milano).

È, altresì, adeguato lo standard terms della confezione già autorizzata: da: «037598024 - "85 mg polv. e solv. per soluzione per uso endovescicale" - kit da 1 flaconcino in vetro di polv. da 10 ml e 1 flaconcino in pp di solv. da 50 ml», a: «037598024 - "85 mg polvere e solvente per soluzione endovescicale" 1 flaconcino in vetro da 10 ml polvere e 1 flaconcino in pp da 50 ml solvente».

L'RMS esprime parere favorevole al seguente grouping di variazioni:

B.II.e.1.b.2: Aggiunta di un nuovo confezionamento primario;

B.II.b.1.f) Aggiunta di un sito produttivo per la produzione del solvente relativo alle siringhe preriempite;

B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

B.II.b.5 *z)* Modifica ai controlli in process per il «bioburden test» relativo al solvente per le siringhe preriempite;

B.II.b.5 *z)* Modifica ai controlli in process per il «test for filled volume» relativo al solvente per le siringhe preriempite;

B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti per le siringhe preriempite (pH);

B.II.d.2.f) Modifica della procedura di prova («Appearance») relativa al solvente per le siringhe preriempite al fine di rispecchiare la conformità alla PhEur.

Gli stampati corretti ed approvati fanno parte integrante della presente determinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni autorizzate all'art. 1, della determinazione di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni all'art. 1, della determinazione di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03513

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr Reddy's»

Estratto determina AAM/PPA n. 483 del 4 maggio 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *d)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito che richiede un'ispezione iniziale o specifica a un prodotto, relativamente al medicinale: VORICONAZOLO DR REDDY'S.

Numero procedura europea: NL/H/3363/001/II/003/G.

Titolare A.I.C.: Dr Reddy's Laboratories (UK) Limited.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aggiunta del sito Mefar İlaç Sanayii A.Ş, Ramazanoglu Mah. Ensar Cad.N. 20, 34906 Kurtkoy/Pendik/Istanbul (Turchia) per le fasi di produzione e confezionamento secondario del prodotto finito.

Inoltre, viene approvato, relativamente ai lotti di prodotto finito, un nuovo batch size da 450 L, in aggiunta al batch size da 178.5 L già autorizzato, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03516

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 152 del 21 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin».

Nell'estratto della determina IP n. 152 del 21 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63, del 16 marzo 2017, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Yasmin» 3 mg/0,03 mg comprimate filmate 21 comprimate, dalla Romania; importatore: Pricetag Spa con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia; a pagina 36,

ove è scritto:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 0,03 mg/3 mg 3×21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/Al; codice A.I.C.: 045082017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica,

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 0,03 mg/3 mg 3×21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/Al; Codice A.I.C.: 045082017; RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

17A03517

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Concessione di contributi per iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125/2014, possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle *Concept note* delle proposte è di trenta giorni a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo: www.agenziacooperazione.gov.it, e sul sito www.esteri.it

Il sito www.agenziacooperazione.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

17A03584

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2017, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 24 maggio 2017 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2017, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Cavanna Maurizio

notaio residente nel Comune di Asti (D.N. di Asti)

è trasferito nel Comune di Canelli (D.N. di Asti)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pesiri Benedetta

notaio residente nel Comune di Palazzo San Gervasio (D.N. R. di Potenza, Lagonegro e Melfi)

è trasferito nel Comune di Lacedonia (D.N. R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Debiase Michele

notaio residente nel Comune di Capurso (D.N. di Bari)

è trasferito nel Comune di Bitonto (D.N. di Bari)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrandino Raffaele

notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna)

è trasferito nel Comune di Bazzano (D.N. di Bologna)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonini Elena

notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona)

è trasferito nel Comune di Montichiari (D.N. di Brescia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casnati Rodolfo

notaio residente nel Comune di Como (D.N. R. di Como e Lecco)

è trasferito nel Comune di Menaggio (D.N. R. di Como e Lecco)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cerulli Vilma

notaio residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (D.N. R. di Firenze, Pistoia e Prato)

è trasferito nel Comune di Firenze (D.N. R. di Firenze, Pistoia e Prato)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lenzi Raffaele

notaio residente nel Comune di Montecatini Terme (D.N. R. di Firenze, Pistoia e Prato)

è trasferito nel Comune di Firenze (D.N. R. di Firenze, Pistoia e Prato)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pascucci Fabrizio

notaio residente nel Comune di Cerignola (D.N. R. di Foggia e Lucera)

è trasferito nel Comune di Foggia (D.N. R. di Foggia e Lucera)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maione Luca

notaio residente nel Comune di Minervino Murge (D.N. di Trani)

è trasferito nel Comune di Trinitapoli (D.N. R. di Foggia e Lucera)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lombardo Fabrizio

notaio residente nel Comune di Genova (D.N. R. di Genova e Chiavari)

è trasferito nel Comune di Chiavari (D.N. R. di Genova e Chiavari)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Macri' Pellizzeri Amalia

notaio residente nel Comune di Piazza Armerina (D.N. R. di Enna e Nicosia)

è trasferito nel Comune di Messina (D.N. R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zuccarello Marcolini Andrea

notaio residente nel Comune di Terme Vigliatore (D.N. R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)

è trasferito nel Comune di Messina (D.N. R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buda Salvatore

notaio residente nel Comune di Francofonte (D.N. di Siracusa)

è trasferito nel Comune di Patti (D.N. R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Francesca

notaio residente nel Comune di Cologno Monzese (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

è trasferito nel Comune di Milano (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Marco Carmelo

notaio residente nel Comune di Pavia (D.N. R. di Pavia, Vigevano e Voghera)

è trasferito nel Comune di Milano (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chianese Iacopo

notaio residente nel Comune di Limbiate (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

è trasferito nel Comune di Pioltello (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miceli Giuseppe Maria

notaio residente nel Comune di Roma (D.N. R. di Roma Velletri e Civitavecchia)

è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cocchia Roberta

notaio residente nel Comune di Seriate (D.N. di Bergamo)

è trasferito nel Comune di Napoli (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Limosani Angela

notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara)

è trasferito nel Comune di Napoli (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Stefano

notaio residente nel Comune di Calvizzano (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

è trasferito nel Comune di Napoli (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Siola Giovanni

notaio residente nel Comune di Sant'Antimo (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

è trasferito nel Comune di Napoli (D.N. R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cauchi Baralis Patrizia

notaio residente nel Comune di Casale Monferrato (D.N. R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato)

è trasferito nel Comune di Varallo Sesia (D.N. R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Michinelli Maria Antonietta

notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova)

è trasferito nel Comune di Monselice (D.N. di Padova)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Giacomo Lorenzo

notaio residente nel Comune di Bagheria (D.N. R. di Palermo e Termini Imerese)

è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. R. di Palermo e Termini Imerese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liguori Gilda

notaio residente nel Comune di Bagheria (D.N. R. di Palermo e Termini Imerese)

è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. R. di Palermo e Termini Imerese)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tramonte Andrea

notaio residente nel Comune di Belgioioso (D.N. R. di Pavia, Vigevano e Voghera)

è trasferito nel Comune di Pavia (D.N. R. di Pavia, Vigevano e Voghera)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Citti Massimiliano

notaio residente nel Comune di San Giustino (D.N. di Perugia)

è trasferito nel Comune di Città di Castello (D.N. di Perugia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guiso Pietro

notaio residente nel Comune di Roma (D.N. R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)

è trasferito nel Comune di Bracciano (D.N. R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Federico

notaio residente nel Comune di Amatrice (D.N. R. di Viterbo e Rieti)

è trasferito nel Comune di Nettuno (D.N. R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dalsasso Maria Teresa

notaio residente nel Comune di Acquapendente (D.N. R. di Viterbo e Rieti)

è trasferito nel Comune di Roma (D.N. R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mesiti Giuseppe

notaio residente nel Comune di Cittanova (D.N. di Palmi)

è trasferito nel Comune di Tivoli (D.N. R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Petraglia Claudia

notaio residente nel Comune di Battipaglia (D.N. R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)

è trasferito nel Comune di Capaccio (D.N. R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gibboni Antonino

notaio residente nel Comune di Bitonto (D.N. di Bari)

è trasferito nel Comune di Sarno (D.N. R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mutschlechner Silvia

notaio residente nel Comune di Cembra (D.N. di Trento)

è trasferito nel Comune di Lavis (D.N. R. di Trento e Rovereto)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giopato Giovanna

notaio residente nel Comune di Carbonera (D.N. di Treviso)

è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mattioni Matteo

notaio residente nel Comune di Milano (D.N. R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)

è trasferito nel Comune di Fagagna (D.N. R. di Udine e Tolmezzo)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guizzo Francesca

notaio residente nel Comune di Mestre, frazione di Venezia (D.N. di Venezia)

è trasferita nel Comune di Jesolo (D.N. di Venezia)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Raiola Andrea

notaio residente nel Comune di Nocera Superiore (D.N. R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)

è trasferito nel Comune di Castel d'Azzano (D.N. di Verona)

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

17A03704

Mancata conversione del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante: «Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.».

Il decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante: «Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 74 del 29 marzo 2017.

17A03771

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alvebuton 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, maiali, cavalli, pecore e capre.

Estratto decreto n. 56 del 24 aprile 2017

Medicinale veterinario ALVEBUTON 100 MG/ML soluzione iniettabile per bovini, maiali, cavalli, pecore e capre.

Titolare A.I.C.: la società Alvetra u. Werfft GmbH, Boltzmanngasse 11 - 1090 Vienna (Austria).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Sanochemia Pharmazeutika AG, Landeggerstrasse, 7 - 2491 Neufeld/Leitha (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105080016;

confezione contenente 10 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 105080028.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: menbutone 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, maiali, cavalli, pecore e capre.

Indicazioni terapeutiche: bovini, maiali, cavalli, pecore e capre: stimolazione dell'attività epato-digestiva in caso di disturbi della digestione e insufficienza epatica.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A03622

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rhemox forte, 1000 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per polli, anatre e tacchini.

Estratto provvedimento n. 236 del 28 aprile 2017

Medicinale veterinario RHEMOX FORTE, 1000 MG/G polvere per uso in acqua da bere per polli, anatre e tacchini (A.I.C. n. 104831).

Titolare A.I.C.: Livisto Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma, 29 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcellona), Spagna.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. UK/V/0555/001/IA/003.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta: cambio del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: aniMedica España, Esmeralda 19 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona - Spagna;

a: Livisto Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma, 29 - 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcellona - Spagna.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03623

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solvidine 200 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto decreto n. 55 del 24 aprile 2017

Procedura decentrata n. NL/V/0208/001/DC.

Medicinale veterinario SOLVIDINE 200 MG/ML soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: la società Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ, Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105012013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105012025.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della viscosità delle secrezioni tracheobronchiali nel trattamento di supporto delle malattie broncopolmonari croniche accompagnate da secrezione anomala e mucostasi nel cavallo.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A03624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metridol 10%» polvere solubile per uso orale.

Estratto provvedimento n. 232 del 26 aprile 2017

Medicinale veterinario: METRIDOL 10% polvere solubile per uso orale.

Confezioni: A.I.C. n. 103913.

Titolare dell'A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini di Pagnini P. e f.lli snc, via Diaz n. 147/149 - 80055 Portici (Napoli).

Oggetto del provvedimento: domanda di variazioni raggruppate:

domanda di variazione di tipo IB, B.II.b.1.e;

domanda di variazione di tipo IA_{IN}, B.II.b.1.a;

domanda di variazione di tipo IA_{IN}, B.II.b.1.b;

domanda di variazione di tipo IA_{IN}, B.II.b.2.c.2.

Si autorizza la seguente modifica: viene autorizzato il seguente sito per la fabbricazione, il confezionamento primario, il confezionamento secondario e il rilascio dei lotti del prodotto finito: Chemifarma S.p.A., via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47122 Forlì (Italia).

Per effetto della suddetta variazione, le etichette esterne ed il foglietto illustrativo, vengono modificate nei punti pertinenti.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A03625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «PORC NOIR DE BIGORRE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 150 del 13 maggio 2017, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «Porc noir de Bigorre», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A03573

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-124) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00